

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/195 DELLA COMMISSIONE**del 3 febbraio 2017****che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive elencate nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾ indica le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. La parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione indica le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive incluse nel presente regolamento sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽³⁾. L'approvazione di tali sostanze può tuttavia scadere prima che sia stata adottata una decisione sul rinnovo dell'approvazione per motivi che sfuggono al controllo del richiedente. È quindi necessario prorogare il loro periodo di approvazione conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (3) Considerati il tempo e le risorse necessari a completare la valutazione delle domande di rinnovo delle numerose approvazioni di sostanze attive in scadenza tra il 2019 e il 2021, con la decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 6104 ⁽⁴⁾ è stato stabilito un programma di lavoro che raggruppa le sostanze attive simili e fissa le priorità sulla base di criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o per l'ambiente, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (4) Le priorità delle sostanze ritenute a basso rischio dovrebbero essere stabilite in conformità alla decisione di esecuzione C(2016) 6104. L'approvazione di tali sostanze dovrebbe pertanto essere prorogata per un periodo il più breve possibile. Tenuto conto della distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e correlatori e delle risorse disponibili necessarie alla valutazione e alla decisione, tale periodo dovrebbe corrispondere a un anno per le sostanze attive: solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, farina di sangue, carbonato di calcio, biossido di carbonio, estratto di *melaleuca alternifolia*, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, estratto d'aglio, acido gibberellico, gibberellina, proteine idrolizzate, solfato di ferro, kieselsgur (terra diatomacea), residuo d'estrazione della polvere di pepe (PDER), oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio, silicato di sodio e alluminio, feromoni di lepidotteri a catena lineare e urea.
- (5) Per le sostanze attive che non rientrano nelle categorie prioritarie di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 6104, il periodo di approvazione dovrebbe essere prorogato di due o tre anni, tenendo conto dell'attuale data di scadenza, del fatto che a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 il fascicolo supplementare per una sostanza attiva deve essere presentato con un anticipo di almeno 30 mesi sulla

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 settembre 2016, relativa all'istituzione di un programma di lavoro per la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni di sostanze attive che scadono nel 2019, 2020 e 2021, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 357 del 29.9.2016, pag. 9).

scadenza dell'approvazione, della necessità di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori e delle risorse disponibili necessarie alla valutazione e alla decisione. È pertanto opportuno prorogare di due anni i periodi di approvazione per il bifenthrin, il cimoxanil e il metazaclor e prorogare di tre anni i periodi di approvazione delle sostanze attive: estere metilico dell'acido 2,5-Diclorobenzoico, acido acetico, aclonifen, fosforo di alluminio, carburo di calcio, fosforo di calcio, denatonio benzoato, dodemorf, etilene, imidacloprid, fosforo di magnesio, metamitron, oli vegetali/olio di citronella, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di menta verde, piretrine e sulcotrione.

- (6) Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengano presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 al più tardi 30 mesi prima della rispettiva data di scadenza di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima possibile data successiva.
- (7) Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato di tale regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima di tale regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui la Commissione adotti un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

A) La parte A è così modificata:

- 1) alla riga 215, «Aclonifen», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2022»;
- 2) alla riga 216, «Imidacloprid», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2022»;
- 3) alla riga 217, «Metazaclor», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2021»;
- 4) alla riga 218, «Acido acetico», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
- 5) alla riga 219, «Solfato di alluminio e ammonio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
- 6) alla riga 220, «Silicato di alluminio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
- 7) alla riga 222, «Farina di sangue», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
- 8) alla riga 223, «Carburo di calcio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
- 9) alla riga 224, «Carbonato di calcio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
- 10) alla riga 225, «Biossido di carbonio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
- 11) alla riga 226, «Denatonio benzoato», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
- 12) alla riga 227, «Etilene», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
- 13) alla riga 228, «Estratto di *melaleuca alternifolia*», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
- 14) alla riga 229, «Residui di distillazione dei grassi», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
- 15) alla riga 230, «Acidi grassi da C7 a C20», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
- 16) alla riga 231, «Estratto d'aglio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
- 17) alla riga 232, «Acido gibberellico», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
- 18) alla riga 233, «Gibberelline», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
- 19) alla riga 234, «Proteine idrolizzate», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
- 20) alla riga 235, «Solfato di ferro», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
- 21) alla riga 236, «Kieselgur (terra diatomacea)», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
- 22) alla riga 239, «Residuo d'estrazione della polvere di pepe (PDER)», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;

- 23) alla riga 240, «Oli vegetali/olio di citronella», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
 - 24) alla riga 241, «Oli vegetali/olio di chiodi di garofano», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
 - 25) alla riga 242, «Oli vegetali/olio di colza», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
 - 26) alla riga 243, «Oli vegetali/olio di menta verde», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
 - 27) alla riga 244, «Idrogenocarbonato di potassio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
 - 28) alla riga 246, «Piretrine», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
 - 29) alla riga 247, «Sabbia di quarzo», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
 - 30) alla riga 248, «Olio di pesce», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
 - 31) alla riga 249, «Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
 - 32) alla riga 250, «Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/talolio grezzo», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
 - 33) alla riga 251, «Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di talolio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
 - 34) alla riga 253, «Silicato di sodio e alluminio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
 - 35) alla riga 255, «Feromoni di lepidotteri a catena lineare», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
 - 36) alla riga 257, «Urea», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
 - 37) alla riga 260, «Fosforo di alluminio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
 - 38) alla riga 261, «Fosforo di calcio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
 - 39) alla riga 262, «Fosforo di magnesio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
 - 40) alla riga 263, «Cimoxanil», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
 - 41) alla riga 264, «Dodemorf», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
 - 42) alla riga 265, «Estere metilico dell'acido 2,5-Diclorobenzoico», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
 - 43) alla riga 266, «Metamitron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
 - 44) alla riga 267, «Sulcotrione», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
- B) Nella parte B, alla riga 23, «Bifenthrin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2021»;
-